

Corte appello Venezia , 11/05/2022, n. 1074

Rito: **GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI**

Materia: **Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)**

Oggetto: **Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Lisa	MICOCHERO	Presidente est.
Dott. Enrico	SCHIAVON	Consigliere
Dott. Innocenza	VONO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 74 del Ruolo Generale dell'anno 2021

TRA

EN. AL., (C.F. (omissis)), QUALE TR.
DEL TR. 'YELLOW COBBLESTONE TRUST',
rappresentato e difeso dall'Avv.to VAGHI LUIS EDUARDO
con domicilio eletto in Indirizzo Telematico

PARTE

APPELLANTE

CONTRO

FALLIMENTO MELEGATTI S.P.A., (C.F. (omissis)),
rappresentato e difeso dall'Avv.to STANGHELLINI LORENZO
con domicilio eletto in VIA CAVOUR 80 FIRENZE
STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANNIBALI, FR.,
TE. (C.F. (omissis)), PA. FR. (C.F.
(omissis)), RI. TE., (C.F.
(omissis)),
rappresentati e difesi dall'Avv.to RUSSO FEDERICA e
dall'Avv.to ANNIBALI ALBERTO (omissis) VIA

(omissis)

37121 VE.; con domicilio eletto in VIA
PORTA EST 35 30020 MARCON
ANNA MARIA SEGALA, (C.F. (omissis)),
rappresentata e difesa dall'Avv.to CASTIGLIONE PAOLA e
dall'Avv.to CERRUTI UGO PROSPERO (omissis)
V.LE (omissis) MILANO; con domicilio
eletto in VIALE REGINA MARGHERITA 5 20122 MILANO
TRUSTANDWEALTH S.R.L., (C.F. (omissis)),
rappresentato e difeso dall'Avv.to LOMBARDO FRANCESCO
con domicilio eletto in STRADONE SAN FE., 14 37121
VE. EM. PE., (C.F. (omissis)),
rappresentata e difesa dall'Avv.to PREZIUSO ETTORE e

dall'Avv.to

MASTRODOMENICO

ALESSANDRO

(omissis) VIA (omissis) 35012 CAMPODARSEGO;
con domicilio eletto in VIA SPAGNOLETTI ZEULI 9
LUCERA

PARTI

APPELLATE

E CON L'INTERVENTO DI

RO. 2014 S.R.L., nella sua qualità di assuntore del
concordato Fallimentare del Fall. Melegatti spa,
rappresentata e difesa dall'Avv.to FEDERICO CORTI e
dall'Avv.to CHIARA GERVASONI, con domicilio eletto in
VIA GUIDO D'AR. 7 MILANO

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2122/20202
del Tribunale di Verona

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia,
contrariis reiectis:

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare
in nome e per conto del Tr. Appellante in persona del
suo Tr. e legale rappresentante 'pro tempore' la
carenza di legittimazione passiva del primo nell'ambito
del presente giudizio e ciò per i motivi tutti già in
precedenza dedotti in atti e per l'effetto nel merito
rigettare tutte le domande delle parti Appellate
(Fallimento Melegatti e Studio Legale

Associato

Annibali + altri) per i motivi tutti dedotti in atti ed
anche per la mancanza dei requisiti voluti dalla norma
invocata dalla difesa delle sopra indicate Parti
Appellate ed anche in ragione dell'applicabilità della
L. 112/2016 al caso in esame accogliere per i motivi
tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza

impugnata

accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio
di prime cure che qui si riportano:

In via istruttoria: disporre ordine di esibizione ex
art. 210 c.p.c. al Fallimento MELEGATTI s.p.a. in
persona del Suo Curatore 'pro tempore' dell'integrale
fascicolo del Concordato Preventivo MELEGATTI S.p.a. al
tempo richiesto avanti il Tribunale di Verona, con
copia della richiesta e dei documenti tutti al tempo
versati nel predetto giudizio, con copia dei Ve. e
delle Relazioni dei Commissari;; disporre ordine di
esibizione ex art. 210 c.p.c. al Fallimento MELEGATTI
S.p.a. in persona del suo Curatore 'pro tempore' dello
stato Passivo depositato e semmai approvato dal
Tribunale di Verona Sezione Fallimentare; disporre
ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al Fallimento
MELEGATTI S.p.a. in persona del suo Curatore 'pro

tempore' ed anche al Curatore del Fallimento NUOVA
MARELLI degli atti e dei provvedimenti intervenuti a
seguito della cessione dei beni (mobili e aziendali)
del Fallimento MELEGATTI e NUOVA MARELLI

agli

acquirenti aggiudicatari, con l'evidenza di quanto
effettivamente incassato dagli stessi; disporre ordine
di esibizione ex art. 210 c.p.c. della cartella clinica
intestata e riconducibile alla Convenuta Sig.ra Se. An. Ma.

che risulta essere attualmente ricoverata
presso l'indicata Cura (RSA) ove risulta essere
stabilmente ricoverata la Convenuta a cura e spese del
Tr. Convenuto.

Con compensazione di tutte le spese di lite di
primo e di secondo grado.

Per parte appellata Fallimento Melegatti S.p.a.:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ve.:

a) in via pregiudiziale,
dichiarare l'inammissibilità: a.1) dell'appello
principale

proposto dal Ra.. En. Al., ai sensi dell'art.
342 c.p.c., per difetto di specificità;

a.2)

dell'appello incidentale proposto dalla Sig.ra Se. e
dell'appello incidentale proposto da Trustandwealth
s.r.l., in quanto entrambi appelli incidentali c.d.
"adesivi" proposti oltre i termini di cui agli artt.
325 e ss. c.p.c. e, in ogni caso, in via derivata ai
sensi dell'art. 334, co. 2, c.p.c.,

stante

l'inammissibilità dell'appello principale;

b) nel merito, rigettare l'appello proposto dal
Ra.. En. Al., l'appello incidentale proposto
dalla Sig.ra An. Ma. Se. e l'appello incidentale
proposto da Trustandwealth s.r.l., in quanto infondati
in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la
sentenza del Tribunale di Verona n. 2127 del 16
dicembre 2020;

c) con vittoria di spese del giudizio di appello.

Per parte appellata Studio Legale
Associato

ANNIBALI, FR., TE. e altri:

In via preliminare e pregiudiziale:

1) dichiararsi l'inammissibilità
dell'appello

principale proposto dal Tr. Ra. . En. Al. e
degli appelli incidentali svolti dalle altre parti
costituite per difetto dei requisiti di specificità dei
motivi di cui all'art. 342 cpc;

2) dichiararsi l'inammissibilità degli appelli
incidentali svolti dalle parti costituite in giudizio,

ex artt. 325 e 334 1° e/o 2° comma cpc;

3) Nel merito: Previo accertamento della totale infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'impugnazione principale proposta dal Tr. Ra. . En. Al. nonché delle impugnazioni incidentali svolte dalle parti costituite in giudizio, rigettarsi in toto tali appelli confermando, così, integralmente la sentenza n. 2127/2020 del 16-18.12.2020 del Tribunale di Verona.

4) In via istruttoria: Respingersi le istanze istruttorie e, così, gli ordini di esibizione ex art. 210 richiesti da parte appellante stante la loro assoluta ultroneità, irrilevanza ed ininfluenza ed anche per la loro natura meramente esplorativa. In ogni caso con vittoria di spese, compensi di lite oltre 15% rimborso forfettario spese generali e 4% CPA ed IVA (se dovuta).

Per parte appellata Em. Pe. :

Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni avversa deduzione, richiesta ed eccezione, alla luce delle argomentazioni esposte nell'atto di appello e nei seguenti scritti difensivi, ad integrale modifica della sentenza impugnata:

a) accogliere il gravame proposto da AL. EN.
nella dichiarata qualità di Tr. del

Tr.

denominato: "S.r.l. YELLOW COBBLESTONE TRUST";

b) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Per parte appellata Trustandwealth:

Nel merito, in via di appello incidentale: - voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ve., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare la sentenza n. 2122/2020 Sent. del Tribunale di Verona, pubblicata in data 16.12.2020, nella parte dispositiva in cui ha genericamente statuito la condanna dei convenuti - tra cui sembrerebbe anche Trustandwealth, Tr. di Yellow Cobblestone Trust sino

alle

dimissioni rassegnate in data 12.04.2019 e rimasto contumace, cui è subentrato il rag. Al. En. quale Tr. - alla refusione delle spese in favore del Fallimento Melegatti S.p.A. e dello Studio Legale Associato Annibali - Fr. - Go. - Te., escludendo in ogni caso Trustandwealth per tutti i motivi indicati in narrativa. - In ogni caso con vittoria delle spese, compenso professionale, rimborso forfettario, IVA e CPA, del presente grado di giudizio.

Per parte appellata An. Ma. Se. :

Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della signora An. Ma. Se. nel giudizio di prime cure e per l'effetto, in via di appello incidentale,

assolvere la signora Ma. An. Ma. Se. per i motivi sopra esposti dalla condanna alla rifusione delle spese processuali liquidate in solido con altri convenuti a favore del Fallimento Melegatti S.p.a. e dello studio legale associato Annibali, Fr., Go., Te..

In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso delle spese generali in base alla Legge Professionale ed agli accessori di legge.

In via di estremo subordine voglia la Corte d'Appello adita disporre la gradazione delle spese legali di cui alla sentenza di primo grado per i motivi esposti a pagina 7 lettera D) del presente atto.

In via Istruttoria si chiede se necessario al fine dell'appello incidentale di ammettere le

prove

testimoniali dedotte in primo grado da intendersi qui integralmente trascritte.

Per parte intervenuta RO. 2014 S.r.l.:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ve.:

a) in via pregiudiziale,

dichiarare

l'inammissibilità:

a.1) dell'appello principale proposto dal Ra.. En. Al., ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per difetto di specificità;

a.2) dell'appello incidentale proposto dalla Sig.ra Se., in quanto appello incidentale c.d. "adesivo" proposto oltre i termini di cui agli artt. 325 e ss. c.p.c. e, in ogni caso, in via derivata ai sensi dell'art. 334, co. 2, c.p.c., stante l'inammissibilità dell'appello principale;

b) nel merito, rigettare l'appello proposto dal Ra.. En. Al. e l'appello incidentale proposto dalla Sig.ra An. Ma. Se., in quanto infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Verona n. 2127 del 16 dicembre 2020;

c) rigettare l'appello incidentale proposto dal trustee in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Verona n. 2127 del 16 dicembre 2020 d) con vittoria di spese.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato il Fallimento Melegatti S.p.a. adiva il Tribunale di Verona esponendo di essere creditrice nei confronti di Pe. Em. di un credito di natura risarcitoria per comportamenti di mala gestio posti in essere nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Melegatti S.p.a., quantificabile in misura non inferiore a 10.000.000,00 euro; che la suddetta debitrice, in data 28.4.2018, aveva conferito più beni di sua proprietà nel Tr. denominato "Yellow Cobblestone Trust", di cui trustee era la società

Trustandwealth S.r.l. e beneficiaria la madre An. Ma. Se., per un valore complessivo di 1.105.697,37 euro; che detto conferimento costituiva un tentativo di sottrarre il proprio patrimonio alla garanzia dei suoi creditori. Ciò premesso evocava in giudizio Em. Pe., Se. An. Ma., Trustandwealth S.r.l. ed il Tr. per sentir dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di disposizione compiuto da Em. Pe. .

Si costituivano Em. Pe., il nuovo Tr. Al. En., e Se. An. Ma., questi ultimi eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito chiedevano tutti il rigetto della domanda svolta.

Nel corso del giudizio intervenivano lo studio legale associato Annibali, Fr., Go., Te. nonché personalmente Pa. Fr. e Ri. Te. avendo maturato crediti insoluti nei confronti di Em. Pe. per lo svolgimento di attività professionale in suo favore ed il giudice riteneva ammissibile detto intervento.

Il Tribunale di Verona con sentenza n. 2127/20, in accoglimento della domanda svolta, dichiarava l'inefficacia, nei confronti dell'attrice nonché delle parti intervenute, dell'atto di conferimento di beni nel Tr. compiuto in data 27 aprile 2018; condannava i convenuti, in via solidale, alla rifusione delle spese processuali e condannava inoltre il trustee e Se. An. Ma. alla rifusione delle spese di lite dei due reclami svolti in favore dell'attrice.

Più in particolare, il giudice dichiarava preliminarmente sussistente la legittimazione attiva dell'attore essendo il credito litigioso idoneo a far sorgere in capo al soggetto la qualità di creditore, dovendo il giudice valutare solo la non manifesta pretestuosità della ragione di credito; riteneva in tal senso più che esaustive le allegazioni e la documentazione dimessa. Riteneva quindi sussistente l'eventus damni stante il conferimento nel Tr. della quasi totalità dei beni della Pe., essendo rimaste nella titolarità della stessa solo una quota di un immobile a Ve. e una quota di una società immobiliare, entrambe sottoposte ad esecuzione forzata.

Osservava che doveva ritenersi sussistente l'ulteriore requisito del consilium fraudis trattandosi di atto dispositivo gratuito posto in essere dopo l'insorgenza del credito, essendo in tal senso sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.

Osservava al riguardo che il Tr. era stato costituito appena un mese prima della dichiarazione di fallimento della Melegatti S.p.a., avvenuta in data 29.5.2018, e, all'epoca della presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, avvenuta il 7.11.2017, la società già versava in una situazione di insolvenza e la responsabilità dell'organo amministrativo era stata già evidenziata in un'assemblea dei soci tenutasi il giorno precedente la presentazione della domanda di concordato. Inoltre i beni conferiti costituivano la quasi totalità del patrimonio della Pe., non assumendo rilevanza la meritevolezza o meno degli interessi perseguiti dal Tr.. Avverso detta sentenza proponeva appello Al. En., nella sua qualità di trustee, con atto non sempre di facile comprensione, il quale, ha innanzi tutto censurato la sentenza laddove il giudice non ha rilevato la

carenza di legittimazione passiva del Tr. e della beneficiaria, chiedendo quindi la modifica della statuizione di condanna alla spese di lite in via solidale posta a carico di An. Ma. Se. .

Osservava al riguardo che sia i beneficiari che il Tr. non avevano personalità giuridica non essendo titolari di diritti attuali sui beni per cui non sono legittimati passivi né litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in Tr.. Contestava inoltre la sentenza laddove aveva ritenuto sussistente l'ulteriore requisito della scientia damni in quanto il Tr. era stato costituito dalla Pe. per provvedere alla sicurezza economica nonché alla cura personale e medica, della propria anziana madre in caso di necessità e, soprattutto, di premorienza. La madre infatti era da tempo ricoverata in una RSA ed il Tr. consentiva a quest'ultima la prosecuzione della propria esistenza in modo adeguato.

Es. infatti era stato costituito sul modello previsto dalla L. n. 112/16, quale strumento volto a garantire una sicurezza economica alle persone affette da disabilità gravi. In tal senso lo scopo ultimo della figlia era quello di garantire un futuro sereno alla madre e non di recare pregiudizio alle regioni dei creditori.

Parte appellante nelle proprie conclusioni, si riportava a quelle già svolte in primo grado, ma oggetto di specifica impugnazione erano solo i suddetti punti di motivazione.

Si costituiva inoltre An. Ma. Se. svolgendo anch'essa appello incidentale in punto mancata declaratoria della propria carenza di legittimazione passiva e impugnando il capo della sentenza in cui era stata condannata a pagare le spese di lite dell'attore.

Analogo appello incidentale svolgeva altresì il Tr., costituitosi in giudizio. Si costituiva inoltre Pe. Em., aderendo alle argomentazioni svolte dall'appellante principale e da quelli incidentali, ed il Fallimento Melegatti chiedendo il rigetto del gravame. Si costituivano altresì lo studio legale associato Annibali, Fr., Go., Te. nonché personalmente Pa. Fr. e Ri. Te. .

Si costituiva inoltre nel corso del giudizio Ro. 2014 S.r.l., nella sua qualità di assuntore del concordato fallimentare del Fallimento Melegatti s.p.a..

Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe, la Corte si riservava la decisione all'esito dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

L'appello principale può trovare parziale accoglimento, mentre vanno accolti gli appelli incidentali svolti da An. Ma. Se. e da Trustandwealth S.r.l., con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata in punto spese di lite.

Va preliminarmente rigettato il motivo di gravame principale relativo alla insussistenza della condizione della scientia damni in capo al debitore.

Deve infatti essere osservato che in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie costituzione e conferimento beni in un fondo patrimoniale), il requisito della scientia damni richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (Cass. ord. n. 9102/21).

Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal primo giudice, la stessa cronologia degli eventi dà conto che la costituzione del Tr. ed il contestuale conferimento in esso della quasi totalità dei

beni mobili e immobili appartenenti alla Pe., sia avvenuta nella piena consapevolezza di recare pregiudizio ai futuri creditori.

Va infatti ricordato che quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie e la relativa prova può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 16221/19).

Deve inoltre essere evidenziato che ai fini della revocatoria dell'atto con cui una parte dei beni del debitore è stata conferita in un trust, non assume rilievo quale sia lo scopo del trust perché la segregazione nel patrimonio del debitore e il vincolo impresso sui cespiti, impedendo ai creditori il diritto di espropriare direttamente i beni, determinano una lesione della garanzia patrimoniale generica.

Ora nel caso di specie Em. Pe. era non solo azionista ma, fin dal 2008, presidente del consiglio di amministrazione della Melegatti S.p.a., di cui quindi ben conosceva la situazione contabile ed economica. In particolare in data 7 novembre 2017 la società, che si trovava già da tempo in una situazione di perdita pesante, aveva depositato ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161 comma 6 L.F.. Tuttavia il termine per il deposito del piano e della proposta di concordato, prorogato al 7 maggio 2018, non veniva rispettato tanto che all'udienza ex art. 162 LF del 25 maggio 2018, il P.M. formulava istanza di fallimento, che veniva poi dichiarato con sentenza del Tribunale di Verona il 29.5.2018. In questa situazione in data 27 aprile 2018, Em. Pe. ha costituito il trust "Yellow Cobblestone Trust", con beneficiaria la madre Se. An. Ma., e nello stesso giorno ha conferito nel Tr. appena costituito beni mobili ed immobili per un valore, indicato nell'atto di conferimento, di 1.105.697,37 euro. Può quindi evincersi, in via presuntiva, che la Pe., in considerazione della sua attiva partecipazione nella gestione della società, come si evince anche dalla documentazione dimessa, fosse non solo ben consapevole, tra il 2017 ed il 2018, dello stato di difficoltà economica in cui versava la società, ma, altresì, della probabile azione di responsabilità nei suoi confronti in caso di fallimento della società, in considerazione anche delle costanti preoccupazioni manifestate dal collegio sindacale sull'operato dell'amministrazione della società. Ne consegue che la creazione del Tr. e il conferimento in esso di gran parte del patrimonio è quindi avvenuto nella perfetta consapevolezza di creare un pregiudizio evidente ai creditori, essendo rimasti svincolati solo una porzione di bene immobile a Ve. (4/36) gravata da ipoteca giudiziale. Risulta quindi evidente sia l'eventus damni, che la scientia damni, anche in considerazione della stessa qualità soggettiva della debitrice. Del tutto irrilevanti, come sopra già ricordato, sono gli scopi del Tr., volti a garantire la sicurezza economica dell'anziana madre, che, comunque, risultano attuati con un atto del tutto sproporzionato in considerazione dell'età e delle esigenze della madre, a ulteriore dimostrazione della consapevolezza in capo alla Pe. di agire in pregiudizio dei creditori.

Può viceversa trovare accoglimento il gravame principale ed incidentale proposto in punto carenza di legittimazione passiva della beneficiaria del Tr., An. Ma. Se. .

Infatti, poiché l'estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie, nell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto l'atto di dotazione patrimoniale del

"trust", il "trustee" è sempre litisconsorte necessario, in quanto titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato e unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non già quale legale rappresentante, bensì come soggetto che dispone del diritto, sia pure in funzione della realizzazione del programma stabilito nell'atto istitutivo dal disponente a vantaggio dei beneficiari (Cass. n.

9648/20). Ne consegue che l'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realtà, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee;

conseguentemente, deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi (Cass. n. 19376/17). Quindi nell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto l'atto di dotazione di un bene in "trust" il beneficiario è litisconsorte necessario soltanto nel caso in cui tale atto sia stato posto in essere a titolo oneroso, dal momento che, solo in questa ipotesi, lo stato soggettivo del terzo rileva quale elemento costitutivo della fattispecie (Cass. n. 13388/18).

Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Se. An. Ma., quale beneficiaria del Tr.. Quanto al Tr., esso risulta correttamente evocato in giudizio solo nella persona del trustee.

Va altresì accolto anche l'appello incidentale svolto dal Trustandwealth, trustee di "Yellow Cobblestone Trust" fino al 12.4.2019, non costituito nel giudizio di primo grado, avente ad oggetto il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo subentrato fin dall'inizio della causa in qualità di trustee Al. En., costituitosi in giudizio.

Conseguentemente la statuizione in punto spese di lite di primo grado e spese di reclamo andrà riformata e le spese di primo grado di Fallimento Melegatti S.p.a. e degli intervenuti andranno poste in via solidale solo a carico di En. Al., nella sua qualità di trustee, e di Em. Pe., mentre quelle relative alla fase dei reclami, solo a carico di Al. En. nella sua qualità di trustee. Le spese di lite di primo grado tra l'attore e Se. An. Ma. possono essere interamente compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della questione trattata.

Quanto alle spese di lite del grado, esse possono essere interamente del pari compensate tra tutte le parti in considerazione della particolarità della questione trattata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Ve., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Al. En., nella sua qualità di trustee del Tr. denominato "Yellow Cobblestone Trust" nei confronti di Fallimento Melegatti S.p.a., Pe. Em., Studio Legale Annibali, Fr., Te. oltre a Pa. Fr. e Ri. Te. in proprio, Se. An. Ma. e Trustandwealth S.r.l., con l'intervento di Ro. 2014 S.r.l., nella sua qualità di assuntore del concordato fallimentare del Fallimento Melegatti S.r.l., nonché sull'appello incidentale proposto da Se. An. Ma. e Trustandwealth S.r.l., così decide:

- in parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento degli appelli incidentali proposti, dichiara il difetto di legittimazione passiva di An. Ma. Se. e di Trustandwealth S.r.l., e conseguentemente, in parziale riforma dei capi 2, 3 e 4 della sentenza n. 2127/20 del Tribunale di Verona, condanna in solido En. Al., nella sua qualità di trustee, e Em. Pe. a rifondere le spese di lite di primo grado in favore di Fallimento Melegatti S.p.a. e degli intervenuti, mentre condanna Al. En.

nella sua qualità di trustee a rifondere quelle relative alla fase dei reclami, compensando interamente le spese di lite tra l'attore e An. Ma. Se., fermo il resto;

- Compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

Così deciso in Venezia il 19 aprile 2022 Il Presidente est. Dott. Lisa Micochero